

Codice A1820C

D.D. 8 maggio 2023, n. 1307

**Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato" - Comune di Lamporo (VC) - cat. B1.13 - Pos. 2023-07/VER, presentato dal Comune di Lamporo (VC) - Esclusione dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del ...**



**ATTO DD 1307/A1820C/2023**

**DEL 08/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato” – Comune di Lamporo (VC) - cat. B1.13 - Pos. 2023-07/VER, presentato dal Comune di Lamporo (VC) – Esclusione dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006.

Premesso che:

in data 1 marzo 2023, il sig. Claudio Preti, in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Lamporo (VC), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “Interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato”, localizzato nel Comune di Lamporo (VC);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

il progetto di fattibilità tecnico economica, che prevede la suddivisione delle opere in lotti funzionali, consiste in sintesi nella realizzazione dei seguenti interventi: sistemazione della roggia all’interno del centro abitato, con una ricalibratura e riprofilatura della sezione di deflusso, rivestimento del fondo alveo in cls e protezione delle sponde con scogliere in massi; rifacimento di alcuni attraversamenti stradali e pedonali inadeguati e l’eliminazione di alcune ostruzioni dovute alla presenza di paratoie di regolazione; posa di nuovi condotti a sezione scatolare interrati sotto la strada in corrispondenza di tratti tombati di maggior criticità; adeguamento della rete fognaria esistente, con la posa di nuovi collettori principali per la raccolta e convogliamento delle acque bianche; sistemazione della viabilità adiacente che corre lungo le due sponde, sia provinciale che

comunale, con un adeguamento funzionale in termini geometrici e di sicurezza, attualmente priva di barriere di protezione.

la zona di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/2004; l'ambito interessato dalle opere in progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di aree naturali protette o siti della Rete Natura2000;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 30912 del 02/03/2023, nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la struttura regionale competente e quali altre Direzioni regionali interessate: Ambiente, Energia e Territorio; Competitività del Sistema regionale; Agricoltura e Cibo;

il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 9938 del 06/03/2023 ha individuato quale struttura responsabile del procedimento in oggetto il Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli

in data 2 marzo 2023 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

il Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate con nota prot. n. 30950 del 02/03/2023, ai fini dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha comunicato agli Enti territorialmente competenti l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale;

a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, in accordo con i competenti uffici del Settore Tecnico regionale – Biella e Vercelli, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni;

dato atto che:

al termine del periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

con nota prot. n. 13700/A1820C del 28/03/2023, il Responsabile del procedimento ha convocato per il giorno 13 aprile 2023 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico di ARPA Piemonte;

con nota prot. n. 13705/A1820C del 28/03/2023, il Responsabile di procedimento ha convocato per il giorno 13 aprile 2023 la seduta della Conferenza di Servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, trasmesso con nota prot. 0004477 del 04/04/2023 (ns. prot. n. 16071 del 11/04/2023), che per gli aspetti di competenza non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, fornendo alcune specificazioni (richiamate nel determinato);

- nota prot. n. 3541 del 30/03/2023 della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (ns. prot. n. 14187 del 30/03/2023), con cui si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di VIA, fornendo alcune precisazioni (richiamate nel determinato);

- nota prot. n. 10259/2023 del 28/03/2023 della Provincia di Vercelli – Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale (ns. prot. n. 17104 del 18/04/2023), riportante alcune osservazioni e raccomandazioni per le successive fasi progettuali e di cantiere (richiamate nel determinato);

- relazione di contributo tecnico scientifico dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, protocollo n. 38565 del 24/04/2023 (ns. prot. n. 17941 del 24/04/2023), nella quale si ritiene non sussistano impatti negativi e significativi tali da richiedere l'attivazione della procedura di VIA e contenente alcune raccomandazioni ed indicazioni (richiamate nel determinato);

- nota prot. n. 62027 del 02/05/2023 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (ns. prot. n. 18940 del 03/05/2023), con cui si ritiene che non emergono elementi problematici tali da rendere necessaria una procedura di valutazione d'impatto, fornendo alcune indicazioni e raccomandazioni (richiamate nel determinato);

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

gli interventi in progetto sono finalizzati all'adeguamento della sezione idraulica e contribuiscono al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua con conseguente mitigazione del rischio idraulico connesso ai fenomeni di esondazione;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte mediante specifici accorgimenti da adottare nella fase realizzativa degli interventi;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006;

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti,

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale";
- l.r. 40/1998 e s.m.i.: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- l.r. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999: "L.R. n. 40/98 Disposizioni concernenti la compatibilità

ambientale e le procedure di valutazione: Individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";

- d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015: "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalita' di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale on line";
- d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016: "Approvazione della disciplina dei controlli interni. Parziale revoca della d.g.r. n. 8-29910 del 13/04/2000";

## **DETERMINA**

di escludere il progetto : "Interventi di messa in sicurezza della roggia Lamporo ai fini della minimizzazione del rischio idrogeologico nel centro abitato", localizzato nel Comune di Lamporo (VC), presentato dal Comune di Lamporo (VC), dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa;

di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire al sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

di richiamare al rispetto, nella successiva fase progettuale e realizzativa degli interventi, delle osservazioni e raccomandazioni contenute nei pareri pervenuti, ovvero nello specifico:

1) contributo tecnico scientifico dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, protocollo n. 38565 del 24/04/2023 (ns. prot. n. 17941 del 24/04/2023):

### Biota

- *Si raccomanda, per quanto possibile, che i lavori nell'alveo del canale siano effettuati deviando il flusso idrico affinché questo non entri in contatto con le aree di lavorazione. Gli stessi dovranno interferire il meno possibile con le stagioni riproduttive dell'ittiofauna.*

- *Le piante alloctone, eventualmente presenti o incidentalmente introdotte con il cantiere, dovranno essere tempestivamente eradicato e rimosse adottando gli accorgimenti adeguati affinché sia evitata la dispersione di propaguli, semi e/o porzioni radicate potenzialmente in grado di attecchire. Nel merito si vedano "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" di cui alla DGR n. 33-5174 del 12/06/2017 e gli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte di cui alla D.G.R. n. 46-5100 del 18/12/2012 e successivi aggiornamenti.*

### Atmosfera

- *Tutti i macchinari di servizio al cantiere dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione, dovrà essere attuata idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h).*

### Rumore

- *Gli impatti acustici connessi alla realizzazione degli interventi in progetto riguardano essenzialmente la fase di cantiere; si rileva che dovrà essere presentata al Comune territorialmente*

*competente una Valutazione di Impatto Acustico del cantiere e nel caso di superamento dei limiti, dovrà essere richiesta una autorizzazione in deroga alle emissioni sonore ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 52/2000, nelle modalità previste dalla DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049.*

*- In fase di cantiere dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, che attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività.*

#### Acque superficiali e sotterranee

*- Il cantiere dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti. Lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose per l'ambiente e di rifiuti dovrà avvenire in condizioni di sicurezza al fine di garantire adeguata protezione delle matrici ambientali.*

*- In fase di realizzazione delle opere, si raccomanda l'isolamento delle zone di cantiere dagli alvei bagnati per ridurre il trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze inquinanti (cemento, idrocarburi), Il contatto tra l'acqua e le colate di calcestruzzo dovrà essere evitato per almeno 48 ore con temperatura atmosferica sopra lo 0 e per almeno 72 ore se è sotto lo 0, poiché il cemento liquido è alcalino e fortemente tossico per gli organismi acquatici.*

#### Suolo/ sottosuolo e gestione terre e rocce da scavo

*- Circa le terre e rocce interessate dalle attività di cantiere, si richiama che gli stessi dovranno essere gestiti in conformità del D.lgs.152/2006 e del D.pr. 120/2017 e tenendo conto delle "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" delibera del consiglio SNPA 54/19.*

*- Per i materiali in esubero rispetto alle necessità del progetto, si suggerisce di privilegiarne la gestione come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti; nell'impossibilità di attuare tale soluzione, qualora il Proponente volesse gestire tali materiali come rifiuti, si suggerisce di privilegiare, se le caratteristiche del materiale lo consentono, l'invio a impianti di recupero anziché di smaltimento.*

2) parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nota prot. 0004477 del 04/04/2023 (ns. prot. n. 16071 del 11/04/2023):

*- Per le successive fasi di progetto dovrà essere trasmessa apposita istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42/2004, considerato che l'area risulta sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Si rappresenta che sono beni culturali "le pubbliche vie e spazi aperti urbani di interesse storico", tutelati ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett. g) del Decreto citato. Si rimanda, in proposito, alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014, che affida agli architetti la competenza esclusiva sui beni storico-architettonici, sottoposti alla succitata tutela ex Parte II.*

*- Per le opere soggette ai disposti del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come pare configurarsi l'intervento in questione, dovrà essere avviata la procedura di "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" di cui all'art. 25, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 28, comma4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*

*Si rammenta a tal proposito che, secondo quanto prescritto dall'art. 25 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dal D.M. n. 60 del 20 marzo 2009, la relazione preliminare di Verifica preventiva dell'interesse archeologico deve essere redatta da professionisti dotati dei requisiti previsti dalla legge (diploma di specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia), che ne rispondono a titolo individuale, anche se operano in qualità di dipendenti all'interno di società e ditte*

archeologiche. Inoltre, la relazione archeologica preliminare dovrà essere conforme ai disposti del DPCM 14/02/2022 e delle unite Linee Guida per il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico: in particolare come precisato al punto 4.3 (Raccolta dei dati) delle suddette Linee Guida la registrazione delle presenze archeologiche, individuate durante le indagini prodromiche, deve essere effettuata secondo standard descrittivi e mediante l'uso di un applicativo appositamente progettato per semplificare e uniformare le modalità di raccolta e archiviazione di tali dati e finalizzato a implementare il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA), scaricabile insieme ai manuali operativi, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia ([http://www.ic\\_archeo.beniculturali.it/it/279/standard-e-applicativo](http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/279/standard-e-applicativo)).

3) nota prot. n. 3541 del 30/03/2023 della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere (ns. prot. n. 14187 del 30/03/2023):

*Si richiede di massimizzare il riutilizzo all'interno del cantiere del materiale scavato; per i materiali inerti da acquisire esternamente si chiede venga privilegiato, per quanto possibile, l'utilizzo di materiali riciclati.*

*Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i materiali inerti necessari per la realizzazione degli interventi in progetto, prima dell'inizio dei lavori dovranno comunicare allo scrivente Settore regionale i quantitativi e i siti di approvvigionamento di suddetti materiali.*

4) nota prot. n. 62027 del 02/05/2023 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio (ns. prot. n. 18940 del 03/05/2023):

*Si ricorda inoltre che riguardo gli aspetti sulla tutela delle acque, la delibera di riferimento a cui conformarsi per i lavori in alveo è la D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambiti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006".*

*Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si comunica quanto segue: vista la documentazione progettuale reperita sul disco di rete regionale e in particolare l'elaborato 1.5 - Studio preliminare ambientale; atteso che dall'esame degli elaborati di progetto il proponente dichiara che dall'analisi della cartografia di Piano emerge che l'area oggetto d'intervento ricade prevalentemente in corrispondenza del corso d'acqua Roggia Lamporo interessando anche parte del sedime stradale adiacente, e che il tessuto residenziale prospiciente la strada non sarà interferito dal progetto; preso atto di quanto riportato dal proponente alle pagine 27-29 del paragrafo 5.6 Piano Regolatore Generale Comunale dell'elaborato Studio preliminare ambientale, si demanda al Comune di Lamporo - che detiene la competenza istituzionale in materia - di attestare tramite apposito Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) la conformità del progetto con riferimento specifico agli strumenti urbanistici comunali vigenti e in salvaguardia, nonché la verifica da parte dell'Ufficio Tecnico della coerenza del progetto con le possibilità d'intervento consentite. Tali attestazioni dovranno risultare agli atti del procedimento in epigrafe.*

*Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio gli interventi previsti, ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, e nello specifico, relativi alla messa in sicurezza della Roggia Lamporo, parrebbero ricompresi nella procedura autorizzativa semplificata che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. n.32 del 1.12.2008, è di competenza dell'Amministrazione comunale. Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge regionale del 1° dicembre 2008, n. 32, così come riformulato dall'art. 77 della Legge regionale del 19 ottobre 2021, n. 25 (B.U.R. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, già delegata ai comuni o alle loro forme associative, non è più obbligatorio il parere della Commissione locale per il paesaggio;*

*inoltre, il Comunicato del Vicepresidente Assessore all'Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Enti locali e dell'Assessore all'Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca (pubblicato sul B.U.R. il 9 dicembre 2021, 3° suppl. al n. 49) chiarisce che “(omissis)...le istanze relative ad autorizzazioni paesaggistiche con procedimento semplificato saranno definite dalle competenti Amministrazioni comunali, singole o associate, anche qualora non siano istituite presso le stesse le commissioni locali per il paesaggio; per lo svolgimento delle funzioni delegate, il requisito della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia non comporta la presenza di due distinti responsabili del procedimento (omissis)”.*

5) nota prot. n. 10259/2023 del 28/03/2023 della Provincia di Vercelli – Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale (ns. prot. n. 17104 del 18/04/2023):

*Per la fase di cantiere:*

- Adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidimento delle acque.*
- Ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica durante l'esecuzione degli interventi in alveo, garantendo il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 27 dicembre 2021, eseguire i lavori da valle verso monte*
- Prevedere le precauzioni necessarie per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere per evitare contaminazione di suolo e corsi idrici.*
- Predisporre un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali, alla fauna acquatica*
- Contattare preventivamente la Provincia di Vercelli che stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica, effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi, attraverso i servizi attivati direttamente dalla provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla provincia stessa ai sensi della D.G.P. 2569/07*
- Limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, da effettuare esclusivamente laddove risulti assolutamente necessario e solo durante il periodo di riposo vegetativo, è vietata la rimozione delle ceppaie sulle sponde*

*Aspetti di coerenza con il PTCP:*

- Mantenere o recuperare le componenti vegetali presenti lungo i canali irrigui in modo da creare una sinergia con quanto previsto dallo stesso Piano Territoriale Provinciale per la zona della rete ecologica; individuare e salvaguardare gli elementi vegetali minori posti a ridosso dei canali e delle strade alzaie o sulle fasce contigue ad esse; individuare e valorizzare le aree di pertinenza attraverso interventi di recupero paesaggistico od ambientale.*
- Salvaguardare gli elementi vegetali significativi posti a ridosso dei canali, delle strade alzaie o sulle immediate fasce contigue ad esse assicurando il ripristino della copertura vegetale in conseguenza di interventi infrastrutturali.*
- Adottare criteri e tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica favorendo la rinaturalizzazione delle sponde dei canali; privilegiare l'utilizzo di materiali tradizionali nelle arginature dei manufatti di protezione delle sponde dei canali in presenza di infrastrutture idrauliche caratterizzate da particolari elementi architettonici.*
- Preservare gli habitat specifici mediante una corretta manutenzione.*

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

I Funzionari Estensori  
(dott. Giuseppe Adorno)  
(dott. Giovanni Bullano)  
(ing. Franco De Battistini)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo